# **ORIGINALE**

# COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

### **DELIBERAZIONE N. 68** del 06/10/2025

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE CAUSE LEGALI IN ESSERE AL 30/09/2025 E VALUTAZIONE CONGRUITA' FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO.

L'anno DUEMILAVENTICINQUE ad SEI del mese di , in Pray, alle ore 11,00 nella Sede Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori :

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
AIMONE LUCIO	Sindaco	X	
CILIESA GIANNI	Vicesindaco	X	
PAGLIAZZO ROSETTA	Assessore	X	
	TOTALE	3	

Assume la presidenza il sig. Aimone Arch. Lucio nella sua qualità di Presidente, con l'assistenza del Segretario Comunale sottoscritto Franceschina Dr. Daniele in videoconferenza il quale ha potuto identificare la presenza del Sindaco e degli assessori, tramite l'applicazione informatica utilizzata.

Previe le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, la Giunta Comunale passa alla trattazione dell'oggetto sopra evidenziato.

# LA GIUNTA COMUNALE

- VISTA la proposta relativa all'oggetto sopraindicato
- VISTI i pareri espressi su tale proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/00 n. 267;
- A VOTI unanimi, palesemente espressi,

#### **DELIBERA**

- 1) di fare propria la proposta di deliberazione di cui trattasi che viene allegata al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale, approvandone integralmente la premessa e il dispositivo
- 2) di disporre l'attuazione del presente deliberato così come previsto dalla normativa di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.
- di dichiarare con voti unanimi e palesi il presente atto immediatamente eseguibile.

# OGGETTO: RICOGNIZIONE CAUSE LEGALI IN ESSERE AL 30/09/2025 E VALUTAZIONE CONGRUITA' FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO.

#### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 68 DEL 06/10/2025

Dal Sindaço

Alla Giunta Comunale

RICHIAMATO l'art. 167 comma 3 del D.lgs. n. 267/2000 "È data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo";

CONSIDERATO CHE la lettera h) del paragrafo 5.2 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 dispone che "nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. a. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso";

**RICHIAMATA** la deliberazione della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna n. 37/2023 nella quale è affermato che:

"La Sezione ribadisce che la situazione di possibili contenziosi, anche potenziali, deve essere specificamente fatta oggetto di ricognizione da parte dell'ente e monitorata dall'Organo di revisione, al quale incombe l'onere di attestarne la congruità. La violazione di detti obblighi induce quindi la Sezione a richiamare l'ente e l'Organo di revisione al rispetto formale dei suddetti obblighi e in proposito, il Comune dovrà effettuare la classificazione delle passività potenziali distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:

- -il debito certo indice di rischio 100%, è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;
- -la passività "probabile", con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
- -la passività "possibile" che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;

-la passività da evento "remoto", la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

**RICHIAMATA**, da ultimo, la delibera n. 5/2024 della sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti nella quale è affermato:

"...la Sezione delle Autonomie con del. n. 14/2017/INPR, ha rilevato che "particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza".

**DATO ATTO CHE** la lettura di detti principi conforma quindi sia gli obblighi dell'Ente, il quale è tenuto a un'attenta ricognizione delle cause pendenti, da formalizzare in un apposito atto deliberativo, sia gli obblighi dell'organo di revisione che attesterà la congruità dei relativi accantonamenti, in particolare nel risultato d'amministrazione a rendiconto, secondo quanto indicato dalla delibera di Sezione Autonomie del. n. 14/2017/INPR. Ciò in quanto, la finalità è quella di non fare trovare l'ente sguarnito nel momento in cui l'evento negativo che si è ritenuto probabile dovesse realizzarsi e comportare il pagamento di spese, sia legali che risarcitorie: la finalità è altresì quella di preservare gli equilibri di bilancio, e richiederà quindi uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte dell'ente volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili";

**RILEVATO CHE** la Sez. contr. Emilia Romagna, n.73/2023/VSG ha osservato che"la situazione di possibili contenziosi, anche potenziali, deve essere specificatamente fatta oggetto di ricognizione da parte dell'Ente e monitorata dall'Organo di revisione, al quale incombe l'onere di attestarne la congruità";

VISTA l'Istruttoria prot. n.4397 in data 09/06/2025 aperta dalla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per il Piemonte a carico del Comune di Pray, in merito alla corretta costituzione del Fondo Contenzioso nel Rendiconto 2023;

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, procedere a realizzare la ricognizione del contenzioso in essere in merito allo stato di pendenza e avanzamento delle vertenze, nonché i criteri adottati per la quantificazione del relativo accantonamento, anche sulla base della valutazione del rischio di soccombenza effettuata dai legali dell'Ente;

**DATO ATTO CHE** l'accantonamento effettuato dal Comune di Pray in sede di Rendiconto 2023 e in sede di Rendiconto 2024, quale Fondo Contenzioso nell'allegato A) Risultato di Amministrazione Contabile della BDAP pari ad €. 10.000,00, è stato fatto a titolo discrezionale, forfettario e prudenziale per eventuali future soccombenze in caso di esito negativo di contenziosi;

**RILEVATO** altresì, che alla data dell'accantonamento non erano in corso contenziosi a carico del Comune di Pray, ma avendo il nostro Ente in corso di esecuzione opere pubbliche onerose e di particolare complessità, per le quali sarebbero potute insorgere controversie con le Ditte appaltatrici, si è ritenuto opportuno accantonare la quota sopra indicata qualora fossero insorte vertenze con le predette Ditte;

**FATTO PRESENTE** che il rischio di soccombenza valutato dall'Amministrazione Comunale era stato classificato come remoto e pertanto, l'accantonamento discrezionale non rapportato alla probabilità di soccombenza ed alla somma che l'Ente avrebbe potuto essere chiamato a rispondere in caso di esito negativo della controversia;

**DATO ATTO CHE** è risultato pertanto congruo il rapporto tra l'accantonamento di €. 10.000,00 ed il valore del rischio potenziale (remoto) nel Fondo rischi Contenzioso sia nel risultato di Amministrazione Rendiconto anno 2023 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.11 del 23/04/2024, sia nel Risultato di Amministrazione Rendiconto anno 2024 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.9 del 28/04/2025 e che quanto sopra è stato inserito anche nel Questionario Debiti Fuori Bilancio 2023;

**DATO ATTO CHE** la ricognizione del contenzioso alla data odierna non ha evidenziato la presenza di nessuna procedura di lite in essere o da avviare;

**RILEVATO** che applicando il principio di ragionevole prudenza in merito a quanto sopra evidenziato, non si rende necessario alcun ulteriore accantonamento considerato che l'importo già accantonato risulta congruo;

**SENTITO** il parere dell'Organo di Revisione;

**VISTO** il parere di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in esame, rilasciato dal Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.lgs. 267/2000) che ha provveduto alla relativa ricognizione;

#### VISTI:

- -il D.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- -il D.lgs. del 23.06.2011 n. 118 e ss.mm.ii.;
- -il vigente Regolamento di Contabilità;

#### **PROPONE**

**Di approvare** quanto in premessa evidenziato le quali formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

**Di approvare** la ricognizione del contenzioso che non ha evidenziato cause pendenti in essere o pregresse alla data odierna;

**Di stabilire** che in sede di elaborazione dello schema di Rendiconto 2025, e qualora permanga il rischio di pendenze *REMOTO*, non si procederà all'accantonamento relativo al Fondo rischi cause legali/contenziosi nella sezione del risultato di Amministrazione dell'esercizio 2025 per le motivazioni in premessa esposte, sentito il parere dell'Organo di Revisione e previa ulteriore ricognizione circa possibili contenziosi;

Di trasmettere la presente Delibera al Revisore dei Conti per quanto di sua competenza.

**Di dichiarare**, con voti unanimi favorevoli, ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

# Il Proponente

Aimone Arch. Lucio

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE

# IL SEGRETARIO COMUNALE

(Aimone Arch. Lucio)

Pray, li .....

(Franceschina Dr. Daniele)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme collegate e Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
N REG. PUBBLICAZIONE
Certifico io segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne
pubblicata il giorno all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Pray, li IL SEGRETARIO COMUNALE
(Franceschina Dr. Daniele)
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art.134, comma 3, D.Lgs 18/08/2000 n. 267)
Si certifica che la sua estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di
pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva
il ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Pray, li IL SEGRETARIO COMUNALE
(Franceschina Dr. Daniele)
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e
Norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e Norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Franceschina Dr. Daniele)